



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006)

DETERMINAZIONE

N. 443/2017

Oggetto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63, comma 5, del d.lgs 50/2016 - Temporary Spa: somministrazione di manodopera a tempo determinato - Ripetizione di servizio analogo. Importo complessivo presunto 110.000,00# (Oneri fiscali esclusi) - CIG 7339774D1A.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTI:

il d.P.C.M. in data 23.11.2006, dichiarativo dello *stato di emergenza* in relazione alla *“grave situazione determinatasi nello Stabilimento Stoppani in Comune Cogoleto (Provincia di Genova)”*;

l'o.P.C.M. in data 5.12.2006, n. 3554, recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova”* e ss.mm.ii.;

il d.P.C.M. in data 21.12.2007 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova.”*

l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria in data 29 dicembre 2008, n.89;

il d.P.C.M. in data 16.1.2009 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;”*

il d.P.C.M. in data 18 dicembre 2009 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;”*

il d.P.C.M. in data 17 dicembre 2010 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;”*

il d.P.C.M. in data 23.12.11 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova”*

il decreto legge in data 14 gennaio 2013 n. 1 recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”* convertito con legge in data 01/02/2013, n. 11;

il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" convertito con legge in data 06/02/2014 n. 6;

la presa d'atto della *prorogatio* del Commissario Delegato n.1 in data 5 gennaio 2015 recante: "Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Presa d'atto dell'istituto della *prorogatio* di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444";

l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Genova n. 0007560 del 20 febbraio 2015, con il quale viene disposto l'affidamento diretto per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter normativo, e comunque non oltre il 9 marzo 2015 alle ditte operanti per la funzionalità dell'impianto ECO1 esistente presso l'ex stabilimento Stoppani per il trattamento delle acque di falda, per l'attività di vigilanza e di videosorveglianza dello stabilimento, nonché del mantenimento delle utenze di fornitura di energia elettrica e di acqua;

la legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";

il provvedimento n. 496/2015 recante "Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Istituto della *prorogatio* di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444";

la legge in data 25 febbraio 2016, n. 21 recante "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

il Decreto Legge n. 244 in data 30 dicembre 2016 recante "Proroga e definizione di termini";

la legge in data 27 febbraio 2017, n. 19 recante "*Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2016 n. 244 recante Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative*";

la legge di bilancio 2018 approvata dal Parlamento in data 23.12.2017 che reca la proroga dei termini di cui all'art.5, comma 5, del decreto legge n.136/2013 convertito in legge n.6/2014, al 31 dicembre 2018;

Il d.Lgs. 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii. di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il Decreto del Commissario delegato 08/2007 del 29.01.07 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore;

le linee guida ANAC n.4 di attuazione del d. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

ATTESO CHE:

in relazione alla proroga dello stato di emergenza disposta con la citata legge di bilancio 2018 si rende necessario provvedere con carattere di somma urgenza ad adottare tutte le azioni necessarie a garantire la prosecuzione degli interventi in essere nel sito senza soluzione di continuità;

l'impianto emungimento e trattamento acque di falda nuovo ECO1 deve operare senza soluzione di continuità al fine di evitare grave nocimento alla salute pubblica ed all'ambiente;

per garantire l'operatività dell'impianto è necessario un numero minimo di conduttori in relazione alla necessità di ricoprire turni di reperibilità per poter intervenire anche nelle fasce orarie notturne e nei festivi;

le due unità di personale ex I.V.L. S.p.A.i.l. in servizio non sono sufficienti a garantire gli interventi di emungimento e trattamento delle acque di falda;

DATO ATTO CHE:

con determinazione in data 5.6.2017 n.206 è stato approvato l'affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.Lgs 50/16 del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato all'agenzia Temporary Spa - Filiale di Genova - per il periodo 3 luglio - 31 dicembre 2017;

le condizioni del servizio - pattuite con contratto num.GEN-0-2017-3164 sottoscritto in data 7.12.2017 - sono state approvate con determinazione n.423 in data 11/12/2017;

il personale avviato a somministrazione di lavoro a tempo determinato in data 3 luglio 2017 - costituito dai sigg.ri Borile Giovanni Roberto e Ventura Marco - è stato formato mediante corsi di informazione e formazione specifica ex artt.36 e 37 del d.Lgs.81/2008, conduzione impianto chimico fisico ECO1 per il trattamento delle acque reflue ed attuazione di attività di manutenzione e riparazione meccaniche ed elettromeccaniche nel SIN Stoppani nonché sicurezza nei lavori in spazi confinati DPR 177/2011;

il personale ha operato con competenza e professionalità mostrando competenza nel compimento delle corrette procedure di conduzione dell'impianto trattamento acque di falda, negli interventi di manutenzione ordinaria e nella gestione delle emergenze;

la formazione dispensata e l'esperienza maturata ha consentito di inserire il suddetto personale nei turni di reperibilità;

quanto precede rende conveniente e adeguato dare seguito al servizio avvalendosi degli stessi operatori;

RITENUTO CHE:

sussista l'esigenza di procrastinare fino alla vigenza dello stato di emergenza il servizio di somministrazione di manodopera con la ditta Temporary Spa, a pari condizioni contrattuali mediante impiego dello stesso personale;

la prosecuzione del servizio garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera la prosecuzione soddisfa il principio Comunitario della stabilità occupazionale del personale impiegato;

RITENUTO CHE:

il valore dell'appalto di servizi - stimato in €.110.000,00/anno per due unità di personale, salvo migliore determinazione in esito alle prestazioni accessorie richieste - risulta inferiore alla soglia di cui all'art.35, comma 1, lett.c) del d.Lgs.50/2016;

possa farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 5, del d.lgs 50/16, in quanto servizio consistente nella ripetizione di servizio analogo, affidato all'operatore economico aggiudicatario ex art.59, comma 1, del citato d.Lgs.50/2016 di appalto della Stazione Unica Appaltante Regione Liguria;

RITENUTO, ALTRESI', CHE:

procrastinare il servizio di somministrazione di manodopera consenta di garantire la continuità della prestazione essenziale, nelle more della definizione di una nuova convenzione presso il Soggetto Aggregatore territorialmente competente;

differenti soluzioni oltre che costituire un aggravio di oneri non consentirebbero l'immediata prosecuzione delle attività di gestione dell'impianto trattamento acque di falda e di messa in sicurezza del sito Cogoleto Stoppani;

RICHIAMATI gli artt. 1 e 5 dell'o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii. ;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di procrastinare al 31.12.2018 il termine del servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato presso il SIN Stoppani Cogoleto, affidato con determinazione n.206/2017 alla Temporary Spa - Filiale di Genova -;
2. di fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 5, del d. Lgs 50/16, in quanto servizio consistente nella ripetizione di servizio analogo, affidato all'operatore economico aggiudicatario - ex art.59, comma 1, del citato d.Lgs.50/2016 - di appalto della Stazione Unica Appaltante Regione Liguria;
3. di dare atto che l'affidamento di cui al sub 2) viene disposto alle stesse condizioni di cui al contratto num.GEN-0-2017-3164 sottoscritto in data 7.12.2017, per una spesa presunta di €.110.000,00, oneri fiscali esclusi, salvo miglior determinazione in esito alle prestazioni accessorie richieste;
4. di dare atto che il servizio potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria;
5. di prevedere la possibilità di prosecuzione del servizio ex art.63, comma 5, del d.Lgs.50/2016 a pari condizioni;
6. di dare atto che agli oneri derivanti si farà fronte mediante le risorse di cui alla contabilità speciale n.3207, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2006, n.3554 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.26 del d.lgs.33/2013.

Arenzano, 29 dicembre 2017

Il Soggetto Attuatore
D.ssa Cecilia Brescianini

